

STATUTO**"ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA APS"**

Associazione di Promozione Sociale

ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Articolo 1**Costituzione, denominazione e sede**

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, detto anche Codice del Terzo Settore, la Associazione denominata "Associazione Corale Santa Cecilia APS", con sede legale nel Comune di Castiglione della Pescaia e durata a tempo illimitato.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

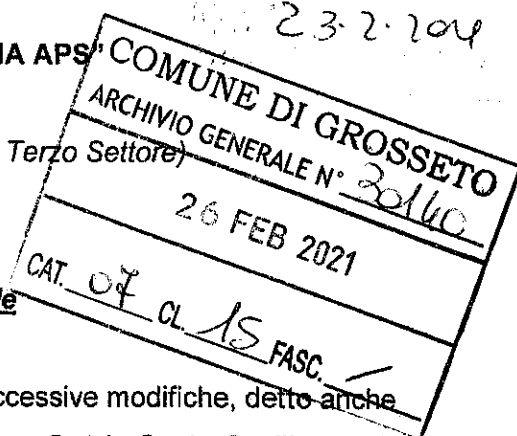
Articolo 2**Scopo, finalità e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere la musica con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa cui alla lettera d), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore; in particolare, l'Associazione esercita: Attività educativa e di formazione professionale volte all'apprendimento delle tecniche del canto, dell'impostazione vocale, della espressione, delle prassi di esecuzione favorendo i cantori nella capacità di interagire all'interno di gruppi musicali diversamente composti, di organizzazione corale e della relativa impostazione posturale, degli aspetti stilistici, storici ed estetici relativi ai vari indirizzi, l'insegnamento dell'informatica musicale, degli elementi di lingue straniere dei brani corali;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, lettera i), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore, in particolare l'Associazione esercita attività di promozione della musica corale e strumentale, di recupero della vocalità antica, di testi, spartiti, opere corali e musicali anche con il concorso ed il finanziamento da



Enti pubblici e privati a livello locale, nazionale, internazionale; di diffusione della cultura musicale e corale per mezzo di pubbliche esibizioni corredate da commenti ed illustrazioni anche multimediali, di registrazione, pubblicazione e diffusione di musica corale attraverso dischi, CD o altri supporti digitali;

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso cui alla lettera k), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore, favorendo ed attuando visite a luoghi, teatri, auditorium, sale da concerto od altro di interesse della musica, viaggi di istruzione e di aggiornamento, anche in concorso con Enti o Associazioni aventi le medesime finalità, partecipazione ad eventi culturali e musicali nazionali ed internazionali, acquisto collettivo di biglietti d'ingresso a eventi musicali e corali per gli Associati, i Volontari e loro familiari, tour organizzati per Coristi, Associati, Volontari e loro familiari in tournée corali o musicali nazionali ed internazionali

L'Associazione si propone di svolgere attività specifiche quali:

- A. La diffusione della musica corale polifonica attraverso lo studio storico, l'interpretazione, l'esecuzione partecipando a concerti corali o concorsi canori a qualsiasi livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- B. L'organizzazione di pubbliche esibizioni, in modo particolare musicali attraverso concerti, rassegne, festival, concorsi a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, manifestazioni ricreative sotto qualsiasi forma allo scopo di aggregare gli Associati, i Volontari ed i loro familiari;
- C. L'organizzazione, anche in concorso con Enti od Associazioni aventi finalità analoghe, di concerti, laboratori di musica d'insieme, lezioni-concerto, atelier corali e musicali anche nell'ambito di feste corali o musicali di qualsiasi genere;
- D. Il recupero e la promozione della musica corale o strumentale a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, delle tradizioni locali, dell'arte, della cultura, anche in co-progettazione e co-finanziamento con Enti dello Stato, della Regione o privati;
- E. La promozione delle attività di interesse generale di cui al presente statuto favorendo tra i soci la costituzione di gruppi di musica corale anche in concorso con altri Enti od Associazioni aventi finalità analoghe;
- F. Istituire o concorrere alla istituzione di borse di studio, contributi di diversa natura o altri sussidi economici per incentivare ricerche culturali, musicali o corali riguardanti la musica in Provincia di Grosseto anche con la partecipazione di Enti locali, dello Stato, Enti o Associazioni con finalità analoghe e Enti privati;
- G. Attuare programmi di progettazione, programmazione e co-finanziamento nell'ambito della musica, specialmente corale, con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, le Università, i Conservatori di musica, nonché con Enti pubblici e privati, con Fondazioni, con Enti culturali ed ecclesiastici, Enti e Associazioni aventi identiche finalità ed Enti esteri

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Gli Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

I Soci sono: fondatori, ordinari, collaboratori ed onorari.

- 1) Sono Associati fondatori coloro che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva. I fondatori ancora aderenti all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costituente e allo scopo statutario dell'Associazione. Possono essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione; sono Associati ordinari coloro che richiedano l'iscrizione all'associazione: in questo ambito si distinguono i soci che richiedano, successivamente all'iscrizione, l'inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti dopo aver superato il periodo di prova prescritto.
- 2) Sono Associati onorari coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

Articolo 4

Ammissione degli Associati

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti Associati rivolgano domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre essi dovranno dichiarare di osservare il presente Statuto, il suo regolamento di funzionamento e alle deliberazioni degli Organi associativi.

Sarà compito del Consiglio Direttivo deliberare l'ammissione come Associato secondo criteri non discriminatori, entro trenta 30 giorni. In caso di non ammissione motivata dal Consiglio direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro sessanta 60 giorni all'assemblea nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 5

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. frequentare i locali dell'associazione;
- d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- ✓ rispettare il presente Statuto, le deliberazioni prese dagli Organi associativi e gli eventuali Regolamenti interni;
- ✓ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ✓ versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 6

Scioglimento del rapporto associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, ai suoi regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
2. Quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo;
3. Quando in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali alla Associazione;

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea con comunicazione all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro sessanta (60) giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 7

Organi della Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- I. L'Assemblea dei soci
- II. Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- III. L'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.

Articolo 8

Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.

Essa è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno dieci giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può

convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti, ma con un minimo di preavviso di quarantotto ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Articolo 9

Competenze della Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) Approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) Approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;
- c) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e l'organo di controllo
- d) Delibera sulla-ammissione o l'esclusione degli associati;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sulle modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- g) Approva gli eventuali Regolamenti interni tra cui quello dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati.

Articolo 10

Quorum dell'Assemblea

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza dei votanti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In assemblea straordinaria, per modificare lo Statuto e l'atto costitutivo occorre la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione, della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Articolo 11

Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato iscritto nel libro degli Associati da almeno tre mesi ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Articolo 12

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra tre e cinque eletti dall'Assemblea, per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive.

In caso delle dimissioni di un Consigliere, questo sarà sostituito dal primo dei non eletti presenti nella graduatoria dei non eletti

In assenza di tale graduatoria, sarà necessario convocare l'Assemblea p procedere a nuova elezione del Consigliere dimissionario

In caso di dimissioni concomitanti della maggioranza dei Consiglieri del Consiglio Direttivo, sarà necessario convocare l'Assemblea dei soci e rieleggere il Consiglio Direttivo

Nella prima seduta il Consiglio direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio direttivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano con la maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- a) Redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e) Delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- f) Delibera sulla esclusione degli Associati;
- g) Svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
- h) Nomina il Maestro del coro e ne propone all'Assemblea la revoca;
- i) Nomina, sentito il Maestro del coro, un Direttore artistico;
- j) Propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- k) Delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- l) Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- m) Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

Articolo 13

Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con il voto della maggioranza dei Consiglieri. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dalla maggioranza dei Consiglieri.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un Membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Può aprire uno o più conti correnti bancari o postali per l'Associazione, revocarli, sottoscriverli, depositarne la firma, delegare altri alla sua gestione dandone mandato ad operare con firma congiunta o disgiunta.

Il *Vice Presidente* sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, per assenza, lontananza, rinuncia o impedimento temporaneo o definitivo.

Articolo 14

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

Maestro del coro

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso. Il Maestro del Coro stabilisce il repertorio ed ha la titolarità delle scelte artistiche.

Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni pubbliche e propone ai coristi la divisa da indossare per le esibizioni pubbliche. È sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.

Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.

È facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

È facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Artistico.

Articolo 16

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

Patrimonio della Associazione

Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 18

Divieto distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale, che va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione e deve essere presentato ed *approvato* dall'Assemblea.

a maggioranza entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio di esercizio annuale deve essere *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Articolo 20

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 21

Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART.22

Labaro

L'Associazione Corale Santa Cecilia ha un labaro sociale raffigurante una Lira Cerchiata di colore blu su campo bianco



ART. 23

Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione
L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Articolo 24

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Articolo 25

Scioglimento della Associazione

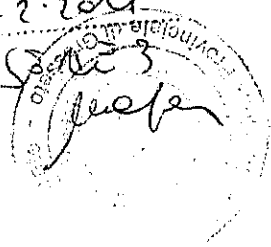
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, eventualmente anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 26

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

VERBATO C. ESAME ... DEPOSITO A GROSSETO
IN DATA 23-2-2021
C/O 545 

Associazione Corale S. Cecilia

Iscritta all'Albo Provinciale delle Associazioni di promozione Sociale senza scopo di lucro

Verbale n° 28

Dell'Assemblea dell'Associazione Corale Santa Cecilia di Castiglione della Pescaia.
L'anno duemiladiciannove il giorno **10** del mese di **luglio**, alle ore 21.30, in seconda convocazione, presso i locali in Via Dell'Amore 41 in Castiglione della Pescaia, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Corale Santa Cecilia per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- **Adeguamento statutario obbligatorio ai sensi del D.Lgs 117/2017 e D.Lgs. 105/2018. (entro 2 agosto 2019) Approvazione**
- **Varie ed eventuali;**

Risultano presenti

PALMIERI Franco
BINETTI Mariuccia
GHELARDINI Elisabetta
BAI Nadia
DE STEFANI Diana
GIOVANNETTI Patrizia
ESPOSITO Filomena
FILIPPESCHI Andrea
SANCHINI Barbara
DODI Antonia
ROSSI Roberto
SPECIALE DAMIANI Franco
PREZIOSI Pasquale

Risultano assenti:

CAPRARO Fabrizio
ORLANDI Donatella
LONZI Tina
PREZIOSI Emanuele

Constatata la validità della riunione alle ore 21.40, prima di aprire la discussione, viene nominata segretaria Patrizia GIOVANNETTI, il Presidente quindi dichiara aperta la seduta. Tra i soci presenti e delegati si raggiunge il numero legale per procedere alle votazioni.

1° PUNTO

Adeguamento statutario obbligatorio ai sensi del D.Lgs 117/2017 e D.Lgs. 105/2018. (entro 2 agosto 2019) Approvazione;

Vengono lette le modifiche allo Statuto dell'Associazione e rappresentata l'esigenza trasmessa dall'Associazione Cori Toscana nonché dal Terzo Settore della Provincia di Grosseto. Costata la necessità altresì di portare a registrazione presso l'Ufficio del Registro di Grosseto lo Statuto letto, viene approvato dall'Assemblea.

Sede sociale Coro polifonico: Via dell'Amore, n. 41 - 58043, Castiglione della Pescaia (GR)

posta elettronica: preziosipe@libero.it -

Tel. 328 0111155 - C.F. 92020960537 P. IVA 01361050535

Associazione Corale S. Cecilia

Iscritta all'Albo Provinciale delle Associazioni di promozione Sociale senza scopo di lucro

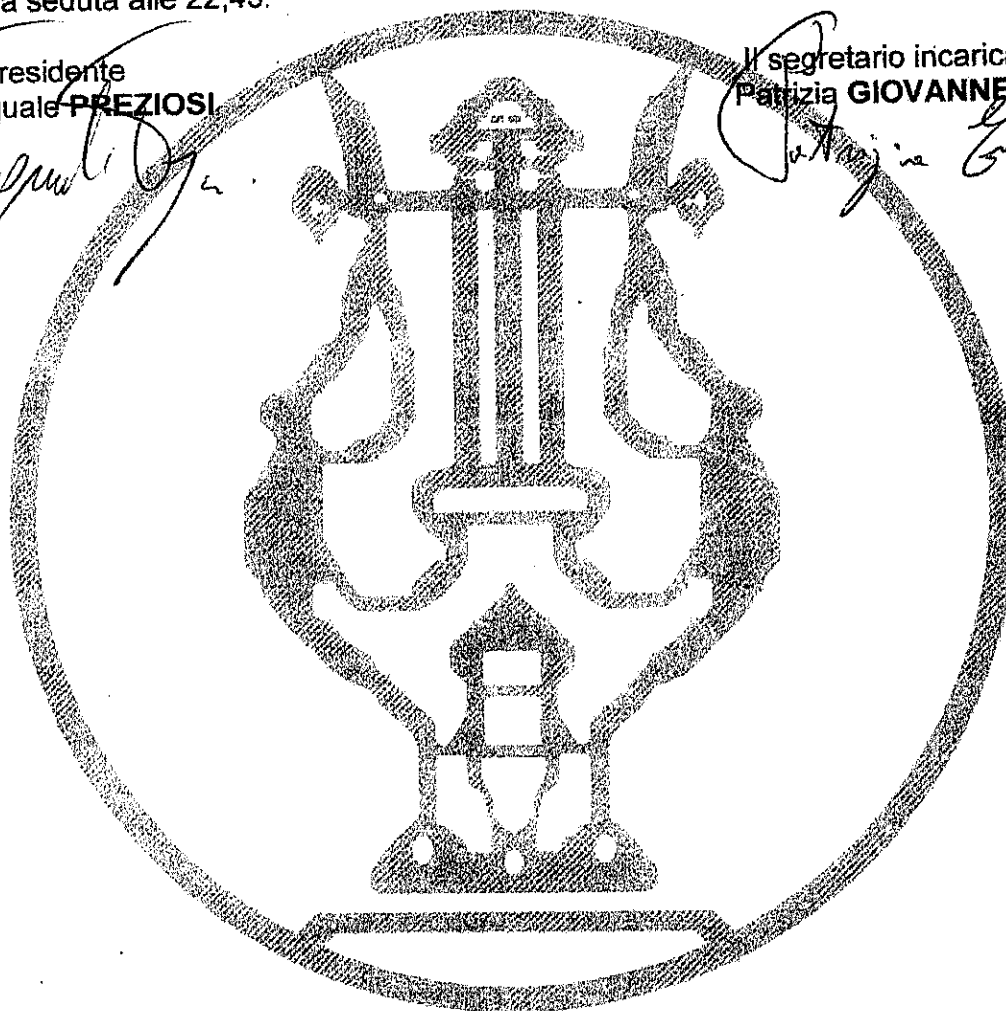
2° PUNTO

VARIE ED EVENTUALI:

Null'altro da aggiungere o da discutere, l'Assemblea si aggiorna a data destinare
Si chiude la seduta alle 22,45.

Il Presidente
Cav. Pasquale **PREZIOSI**

Il segretario incaricato
Patrizia **GIOVANNETTI**



Sede sociale Coro polifonico: Via dell'Amore, n. 41 - 58043, Castiglione della Pescaia (GR)

posta elettronica: preziosipe@libero.it -

Tel. 328 0111155 - C.F. 92020960537 P. IVA 01361050535